

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1994, 11. 175 Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Vista l'intesa intervenuta tra le Parti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

emana il seguente decreto:

1. - Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note verbali tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato

— Sezione per i rapporti con gli Stati — intervenuto in data 25 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede.

Roma, 25 gennaio 1994

Nota verbale

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all' Eccellentissima Segreteria di Stato — Sezione per i rapporti con gli Stati — e, con riferimento all'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, La prega di voler confermare, da parte della Santa Sede, la seguente intesa:

«La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell' 11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell'intesa 14 dicembre 1985 tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:

Art. 1

Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, o. 121, la disciplina «Sacra Scrittura».

Art. 2

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di

studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.

Al predetto fine l'interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede».

L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato — Sezione rapporti con gli Stati — i sensi della sua più alta considerazione.

Eccellentissima Segreteria di Stato
Sezione rapporti con gli Stati
Città del Vaticano

* * *

La Segreteria di Stato — Sezione per i rapporti con gli Stati — ossequia distintamente 'Eccellentissima Ambasciata d'Italia e, con riferimento alla nota verbale n. 175, in data 25 gennaio 1994, relativa all'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l'onore di confermare da parte della Santa Sede la seguente intesa:

«La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10, n. 2, comma I, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell' 11 febbraio 1929. fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell'intesa 14 dicembre 1985 tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:

Art. 1

Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma: 1, dell'accordo di revisione del Concordato) 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina «Sacra Scrittura»,

Art. 2

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1. conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti, a richiesta degli interessati rispettivamente come diploma universitario come laurea con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata, del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello: si dovrà anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamenti per i titoli da riconoscere come laurea.

Al predetto fine l'interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito corredato dall'elenco degli esami sostenuti in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito autenticata dalla Santa Sede>.

La Segreteria di Stato — Sezione per i rapporti con gli Stati — si vale della presente per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Dal Vaticano, 25 gennaio 1994

Eccellentissima Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede
Roma

